



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2279

Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali

Indice

1. DDL S. 2279 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2279	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	9
1.3.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom.) del 20/10/2021	10
1.3.2.1.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 11 (pom.) del 04/11/2021	12
1.3.2.1.3. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 12 (pom.) dell'11/11/2021	13
1.3.2.1.4. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 32 (pom.) del 16/11/2021	14
1.3.2.1.5. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 1 (pom.) del 24/11/2021	20
1.3.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	21
1.3.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 298 (pom.) del 22/06/2022	22

1. DDL S. 2279 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2279
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali

Titolo breve: *Responsabilità penale e amministrativa-contabile dei sindaci*

Iter

16 novembre 2021: in corso di esame in commissione (esame in comitato ristretto)

Successione delle letture parlamentari

S.2279 in corso di esame in commissione (*proseguito in comitato ristretto*)

Iniziativa Parlamentare

[Vincenzo Santangelo](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Emma Pavanelli](#) ([M5S](#)), [Gabriele Lanzi](#) ([M5S](#)), [Daniela Donno](#) ([M5S](#)), [Gianmarco Corbetta](#) ([M5S](#)), [Fabrizio Trentacoste](#) ([M5S](#)), [Danila De Lucia](#) ([M5S](#)), [Arnaldo Lomuti](#) ([M5S](#)), [Antonella Campagna](#) ([M5S](#)), [Orietta Vanin](#) ([M5S](#)), [Giuseppe Pisani](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **15 giugno 2021**; annunciato nella seduta n. 336 del 15 giugno 2021.

Classificazione TESEO

ORGANI E UFFICI COMUNALI , ORGANI E UFFICI PROVINCIALI , RESPONSABILITA' PENALE

Articoli

SINDACI DI COMUNI (Art.1)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 1^a Sen. [Dario Parrini](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 20 ottobre 2021) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2^a Sen. [Andrea Ostellari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 20 ottobre 2021) .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **1^a (Affari Costituzionali)** e **2^a (Giustizia)** in sede redigente il 15 ottobre 2021. Annuncio nella seduta n. 368 del 19 ottobre 2021.

Pareri delle commissioni 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2279

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2279

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTANGELO**, **PAVANELLI**, **LANZI**, **DONNO**, **CORBETTA**, **TRENTACOSTE**, **DE LUCIA**, **LOMUTI**, **CAMPAGNA**, **VANIN** e **Giuseppe PISANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2021

Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende porre rimedio ad un *vulnus* rappresentativo e democratico non più tollerabile che affligge gli amministratori locali.

Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. Ad esso sono affidate le funzioni enucleate dall'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Parimenti, il sindaco, in qualità di rappresentante del Governo, è titolare delle funzioni di competenza statale ai sensi dell'articolo 54 del richiamato testo unico e svolge in prima persona le funzioni che caratterizzano la sua natura di pubblico ufficiale e di rappresentante dello Stato centrale sul territorio. Proprio in qualità di pubblico ufficiale, il sindaco è soggetto alle disposizioni di cui al libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale.

Limitando, per quanto di interesse in questa sede, l'attenzione ai profili relativi alla responsabilità ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 40, secondo comma, del codice penale e dell'articolo 54 del TUEL, il sindaco può essere chiamato a rispondere per avere omesso di provvedere a fronte di eventi straordinari di pericolo per l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, per cui dispone di eccezionali poteri di ordinanza (ai sensi del richiamato articolo 54 del TUEL).

Alla luce della ben nota separazione tra funzioni di indirizzo politico e controllo, attribuite agli organi politici, e le funzioni amministrative di competenza dirigenziale (oggi ben definita dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), consolidato è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in caso di reato di lesioni colpose causato da negligente manutenzione stradale, attribuisce la relativa responsabilità al dirigente responsabile, limitando quella dell'amministratore locale (o dell'assessore) alle ipotesi in cui gli stessi non abbiano predisposto un efficiente apparato amministrativo, soprattutto nei comuni di ampie dimensioni.

Il potere di ordinanza assegnato al sindaco in qualità di ufficiale del Governo ai sensi dell'articolo 54 del TUEL, « al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana », determina la sussistenza di una posizione di garanzia in capo all'amministratore locale, in grado di fondare, nel diritto penale, una responsabilità omissiva impropria per non aver impedito il verificarsi di determinati eventi dannosi. Detta fattispecie determina la possibilità che il sindaco sia chiamato a rispondere per i reati di omicidio o disastro colposo, insieme a omissioni di atti d'ufficio (articolo 328 del codice penale).

A differenza del reato omissivo proprio che consiste nel mancato compimento di un'azione giuridicamente dovuta, senza che dallo stesso derivino conseguenze sulla sfera giuridica altrui, il reato omissivo improprio si sostanzia nella produzione di un evento tipico ai sensi della fattispecie commissiva base, nell'ipotesi in cui al *non facere* segua la verifica di un evento. Di talché sono propri i reati omissivi, quelli direttamente configurati come tali dal legislatore penale, e impropri quelli ricavabili dalla clausola di equivalenza ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, del codice penale.

Il presente disegno di legge, con un chirurgico intervento additivo all'articolo 54 del TUEL, si pone dunque l'obiettivo da tempo auspicato, di introdurre una disposizione necessaria per limitare la responsabilità penale dei sindaci per i reati omissivi impropri ai sensi del citato articolo 40, secondo comma, del codice penale, alle sole ipotesi in cui gli amministratori abbiano agito con dolo o colpa grave. L'esclusione dell'elemento psicologico della mera colpa, infatti, determina una decisa attenuazione della posizione di garanzia e risulta maggiormente improntata ai criteri di buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

Da ultimo, è bene precisare che l'intervento riformatore, limitato alle sole fattispecie delittuose colpose, non incide sulla responsabilità per i delitti di cui al libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale, che richiedono l'elemento psicologico del dolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *I-bis*. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, risponde esclusivamente per dolo o colpa grave per violazione dei doveri d'ufficio ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2279
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali

Titolo breve: *Responsabilità penale e amministrativa-contabile dei sindaci*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede redigente

[N. 31 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2021

[N. 11 \(pom.\)](#)

4 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 12 \(pom.\)](#)

11 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 32 \(pom.\)](#)

16 novembre 2021

[N. 1 \(pom.\)](#)

24 novembre 2021

Comitato Ristretto

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 298 \(pom.\)](#)

22 giugno 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] (Affari Costituzionali) e 2[^] (Giustizia)

1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom.) del 20/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021
31ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(2324) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di responsabilità penale, amministrativa e contabile dei sindaci

(2145) OSTELLARI ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di reato di abuso d'ufficio

(2279) SANTANGELO ed altri. - Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali

(Discussione del disegno di legge n. 2324, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 2145 e 2279 e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore per la 1ª Commissione, illustra il disegno di legge n. 2324, d'iniziativa propria e d'altri, interviene sull'articolo 323 del codice penale, introducendo una specifica disposizione riferita ai sindaci, ai sensi della quale la violazione di regole di condotta deve intendersi riferita a norme relative a competenze espressamente attribuite ai sindaci e dalle quali non residuino margini di discrezionalità.

Modifica, inoltre, l'articolo 50 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, disponendo che l'articolo 40, secondo comma, del codice penale - ai sensi del quale non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo - non si applica al sindaco per eventi che si siano verificati nel territorio comunale, salvo il caso di dolo o colpa grave derivante dalla violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di

legge, che siano relative a competenze espressamente attribuite al sindaco e dalle quali non residuino margini di discrezionalità.

Infine, interviene in materia di responsabilità amministrativa e contabile, prevedendo per i soli sindaci che la disposizione introdotta dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, che limita al solo dolo la responsabilità erariale, si applichi senza limiti di tempo.

Il disegno di legge n. 2145, a prima firma del senatore Ostellari, modifica l'articolo 323 del codice penale in materia di reato di abuso d'ufficio, al fine di eliminare ogni forma di sindacato sull'attività provvedimento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, mantenendo invece un puntuale presidio penale sui comportamenti lesivi dei principi costituzionali di imparzialità.

Il disegno di legge n. 2279, a prima firma del senatore Santangelo, reca una modifica all'articolo 54 del testo unico degli enti locali volta a limitare la responsabilità penale dei sindaci per i reati omissivi impropri ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, del codice penale, alle sole ipotesi in cui i sindaci abbiano agito con dolo o colpa grave.

Propone, quindi, che i disegni di legge in titolo siano trattati congiuntamente.

Le Commissioni riunite convengono.

Ritenendo opportuno un breve ciclo di audizioni, d'accordo con il presidente Ostellari, propone di fissare per le ore 18 di lunedì 25 ottobre il termine entro cui i Gruppi potranno indicare i nominativi dei soggetti da audire, rinviando la discussione generale al termine delle audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.3.2.1.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 11 (pom.) del 04/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

2ª (Giustizia)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 2021

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

[PARRINI](#)

indi del Presidente della 2ª Commissione

[OSTELLARI](#)

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 16,35

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2324 E
CONNESSI (RESPONSABILITA' PENALE E AMMINISTRATIVA-CONTABILE DEI SINDACI)*

1.3.2.1.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 12 (pom.) dell'11/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

2ª (Giustizia)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2021

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PARRINI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,15

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2324 E
CONNESSI (RESPONSABILITA' PENALE E AMMINISTRATIVA-CONTABILE DEI SINDACI)*

1.3.2.1.4. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 32 (pom.) del 16/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021
32ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(2447\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore per la 1ª Commissione, illustra il decreto-legge n. 132 del 2021, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe di termini legislativi in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, per la parte di competenza della Commissione affari costituzionali.

Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si compone di 7 articoli. L'articolo 2 del decreto-legge, al comma 1, novella l'articolo 25 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, concernente i presupposti per la nomina a Capo di stato maggiore della difesa. Nello specifico, scopo dell'intervento legislativo è quello di consentire il conferimento dell'incarico di Capo di stato maggiore della difesa anche ai Capi di Stato maggiore di Forza armata che nel corso del triennio di comando abbiano raggiunto i limiti di età e pertanto stiano completando il mandato in posizione di richiamo in servizio "automatico" ai sensi del comma 4 dell'articolo 1094 del codice.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, novella l'articolo 2233-*quater* del codice dell'ordinamento militare al fine di ridurre di trenta giorni, relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023, i periodi minimi di comando necessari ai fini dell'inserimento del personale militare nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali.

L'articolo 3 proroga di un mese - dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 - il termine per il deposito delle

sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dal 15 giugno al 30 settembre 2021. Inoltre, sono differiti di un mese anche i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario.

L'articolo 4 dispone la proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 di un termine temporale specifico nell'ambito della disciplina delle domande relative all'assegno temporaneo per i figli minori (assegno che trova applicazione in via transitoria nel periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021). Il termine oggetto di proroga è posto ai fini del riconoscimento anche delle mensilità arretrate dell'assegno, mentre, nei casi di presentazione della domanda oltre tale termine, l'assegno è riconosciuto esclusivamente dal mese di presentazione della domanda.

L'articolo 5 proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Infine, l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S), relatrice per la 2a Commissione, illustra le disposizioni di cui all'articolo 1, in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale.

Ricorda, in via preliminare, che l'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (c.d. Codice della privacy) disciplina la *data retention*, ovvero l'obbligo dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare per 24 mesi i dati relativi al traffico telefonico, per 12 mesi i dati relativi al traffico telematico e per 30 giorni i dati relativi alle chiamate senza risposta, per finalità di accertamento e repressione di reati (commi 1 e 1-bis).

In deroga a questa disciplina, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei più gravi reati di associazione a delinquere e di terrorismo, il termine di conservazione dei suddetti dati è stabilito in 72 mesi dall'articolo 24 della legge n. 167 del 2017. Anche se l'obbligo di conservazione riguarda i dati di traffico (c.d. tabulati) e non il contenuto delle comunicazioni, appare evidente come si tratti comunque di dati personali, idonei a rivelare molto della vita privata dell'utente, verificandosi quindi una contrapposizione tra la tutela della privacy e le finalità di giustizia.

Il bilanciamento tra questi due valori è realizzato dal comma 3 dell'articolo 132 prevedendo che l'acquisizione dei suddetti dati presso il fornitore possa essere effettuato con decreto motivato del pubblico ministero, anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'indagato può anche richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito; la richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata può essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive. In tutti gli altri casi, l'interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) tramite il Garante.

Con l'articolo 1 del decreto legge il Governo interviene con urgenza sull'articolo 132 del Codice per la protezione dei dati personali per garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, e in particolare di circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e di garantire che dette attività siano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale.

La richiamata sentenza della Corte di Giustizia ha affermato, infatti, il principio che l'accesso, per fini penali, ad un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all'ubicazione, che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata, è autorizzato soltanto allo scopo di lottare

contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica e può essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente (diversa dall'autorità che chiede l'accesso ai dati). Nello specifico la Corte, interpellata in via pregiudiziale per un caso sorto in Estonia, dove un imputato era stato condannato sulla base di una copiosa raccolta di dati personali generati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, ha ritenuto che la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, letta alla luce della normativa comunitaria: osti ad una normativa nazionale, la quale permetta l'accesso delle autorità pubbliche a dati relativi al traffico o a dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica; osti ad una normativa nazionale che renda il pubblico ministero competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione al fine di condurre un'istruttoria penale. Secondo la Corte è infatti essenziale che l'accesso delle autorità nazionali competenti ai dati conservati sia subordinato ad un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente e che la decisione di tale giudice o di tale entità intervenga a seguito di una richiesta motivata delle autorità suddette presentata, segnatamente, nel quadro di procedure di prevenzione o di accertamento di reati o di azioni penali instaurate. In considerazione della particolare delicatezza della questione, la Corte afferma che il requisito di indipendenza che l'autorità incaricata di esercitare il controllo preventivo deve soddisfare impone che tale autorità abbia la qualità di terzo rispetto a quella che chiede l'accesso ai dati, di modo che la prima sia in grado di esercitare tale controllo in modo obiettivo e imparziale al riparo da qualsiasi influenza esterna.

La normativa nazionale, di cui all'articolo 132 del Codice, non pare conforme al primo principio enunciato dalla Corte di Giustizia, posto che consente l'accesso ai dati di traffico a fini di indagini per qualsiasi ipotesi di reato.

Inoltre, dubbi sono sorti anche in relazione alla conformità con l'ordinamento UE dell'acquisizione a seguito di semplice richiesta del PM, senza il vaglio del giudice, con conseguenti incertezze anche della giurisprudenza circa l'applicabilità attuale dell'articolo 132.

In linea con la recente sentenza n. 28523 del 22 luglio 2021, con la quale la Corte di cassazione ha affermato che l'attuazione nell'ordinamento dei principi espressi dalla Corte di giustizia richiede un intervento legislativo che dia contenuto positivo ad alcuni aspetti che la Corte ha esposto in termini passibili di diverse modalità di attuazione, il Governo ha ritenuto di intervenire, con il decreto-legge, sull'articolo 132, comma 3, del Codice della privacy consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale (tenendo conto della pena base e considerando le sole circostanze speciali o ad effetto speciale). Si tratta di pene più lievi rispetto a quelle che consentono l'accesso alle intercettazioni. Si ricorda, infatti, che l'articolo 266 del codice di procedura penale consente l'intercettazione, tra l'altro, nelle indagini relative a «delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni»; reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, «quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi».

Il decreto-legge consente dunque, anche a fronte di reati meno gravi - che sulla carta non integrano forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica - l'acquisizione dei dati di traffico, subordinandola però al requisito della "gravità" della minaccia, della molestia o del disturbo.

Con la modifica del comma 3 dell'articolo 132 del Codice, il decreto-legge individua inoltre ulteriori

presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico: in relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve aver già acquisito "sufficienti indizi"; i dati di traffico devono apparire "rilevanti" ai fini della prosecuzione delle indagini. Nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto che i dati di traffico debbano essere rilevanti per l'accertamento dei fatti e non più per la prosecuzione delle indagini. Appare evidente la scelta del legislatore di considerare comunque l'acquisizione dei dati di traffico meno penetrante rispetto alle intercettazioni, per le quali l'articolo 267 del codice di procedura penale prevede "gravi indizi di reato" e richiede che il mezzo di prova sia "assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini".

Per quanto riguarda il secondo principio espresso dalla Corte di Giustizia, e dunque la procedura per l'acquisizione dei dati, il decreto-legge, così come modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che i dati possano essere acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del PM o istanza del difensore dell'indagato, della persona offesa o di un'altra parte (comma 3). La richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai fornitori (e dunque quelli di cui all'articolo 132, commi 1 e 1-*bis*, ma anche di cui all'articolo 24 della legge n. 167 del 2017). Il decreto-legge, sostituendo il comma 3, inoltre, elimina la possibilità di richiedere l'accesso ai dati, direttamente al fornitore, da parte dei difensori in relazione alle utenze dei propri assistiti; anche in questo caso, infatti, la richiesta dovrà essere sottoposta e dovrà dunque essere vagliata, dal giudice. Il decreto legge prevede inoltre che in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il PM possa acquisire direttamente i dati, con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato (nuovo comma 3-*bis*). Il testo del decreto-legge stabilisce che se non interviene la convalida del giudice, i dati acquisiti non possano essere utilizzati; la Camera ha eliminato questo periodo, avendo inserito una previsione più ampia al nuovo comma 3-*quater* dell'articolo 132.

La formulazione del nuovo comma 3-*bis* ricalca il contenuto dall'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale che, in relazione alle intercettazioni prevede che il PM quando agisce in via d'urgenza debba comunicare il proprio decreto motivato al giudice entro 24 ore per richiedere la convalida entro le successive 48 ore.

Inoltre, il decreto-legge inserisce nell'articolo 132 del Codice della privacy il nuovo comma 3-*ter*, che riproduce una previsione già contenuta nell'ultimo periodo del comma 3 (conseguentemente soppressa), e volta a prevedere che l'interessato possa esercitare i propri diritti relativi al trattamento dei dati personali solo per il tramite del Garante nazionale.

La Camera dei deputati ha inserito nell'articolo 132 un ulteriore comma 3-*quater* che sanziona con l'inutilizzabilità l'acquisizione dei dati di traffico in violazione di legge.

Il decreto-legge non prevedeva una disciplina transitoria, e dunque non disciplinava l'utilizzabilità dei dati acquisiti prima della sua entrata in vigore. La Camera è intervenuta per introdurre una specifica disciplina relativa all'utilizzabilità, a carico dell'imputato, dei dati di traffico telefonico, telematico e relativi alle chiamate senza risposta, acquisiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge (30 settembre 2021). Con l'inserimento nell'articolo 1 del decreto-legge del comma 1-*bis*, la Camera ha previsto che tali dati potranno essere utilizzati contro l'imputato solo: unitamente ad altri elementi di prova; per l'accertamento dei gravi o specifici reati per i quali il decreto-legge ora consente l'acquisizione (reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi).

La norma transitoria non disciplina dunque l'utilizzabilità di tutti i dati di traffico; per i dati che possano essere utilizzati a vantaggio dell'imputato si applica quindi la disciplina vigente al momento dell'acquisizione (*tempus regit actum*).

Infine, nel corso dell'esame presso l'altro ramo, la Camera ha inserito - nell'articolo 1 - il comma 1-*ter* con il quale interviene sull'articolo 267 del codice di procedura penale con particolare riferimento al contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. *trojan*). Rispetto alla normativa vigente (terzo periodo dell'articolo 267, comma 1) che impone al

giudice di indicare, in sede di autorizzazione all'uso del *trojan*, le "ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini", la Camera ha aggiunto che tali ragioni devono essere "specifiche".

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene opportuno svolgere alcune audizioni, sebbene in tempi molto ristretti.

Il [PRESIDENTE](#), tenendo conto che il decreto è all'ordine del giorno dell'Assemblea già nella seduta odierna, d'accordo con il presidente Ostellari, propone di acquisire il materiale già raccolto dalla Camera dei deputati in prima lettura e di fissare il termine per gli emendamenti alle ore 12 di domani, mercoledì 17 novembre.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) chiede di fissare un termine più ampio di qualche ora.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 15 di domani e di convocare una ulteriore seduta per il seguito dell'esame alle ore 16.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REDIGENTE

(2324) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di responsabilità penale, amministrativa e contabile dei sindaci

(2145) OSTELLARI ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di reato di abuso d'ufficio

(2279) SANTANGELO ed altri. - Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Istituzione di un comitato ristretto)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente [PARRINI](#) (*PD*) ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali. Al riguardo comunica che alcuni dei soggetti intervenuti in audizione, nei giorni 4 e 11 novembre scorsi, in relazione ai provvedimenti in titolo, hanno depositato delle memorie, che verranno pubblicate nel sito internet della Commissione, al pari di eventuali ulteriori documenti che potranno essere presentati in seguito.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno che sia predisposto un testo unificato.

Il [PRESIDENTE](#), anche a nome del presidente Ostellari, propone di costituire un Comitato ristretto, con un componente per Gruppo, per la redazione di un testo unificato. Del resto, anche dalle audizioni svolte è emersa l'esigenza di una sintesi tra i testi in esame.

Le Commissioni riunite convengono.

Sono designati quali componenti del comitato i senatori: Balboni per il Gruppo Fratelli d'Italia, Cucca per il Gruppo Italia Viva-P.S.I., Grassi per il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, Grasso per il Gruppo Misto, Toninelli per il Gruppo MoVimento 5 Stelle e Vitali per il Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stata convocata un'ulteriore seduta per le ore 16 di domani, mercoledì 17 novembre.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.5. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 1 (pom.) del 24/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

2ª (Giustizia)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 2324 e connessi

Riunione n. 1

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021

Relatori: [OSTELLARI \(L-SP-PSd'Az\)](#) e [PARRINI \(PD\)](#)

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16

(2324) PARRINI ed altri. - *Disposizioni in materia di responsabilità penale, amministrativa e contabile dei sindaci*

(2145) OSTELLARI ed altri. - *Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di reato di abuso d'ufficio*

(2279) SANTANGELO ed altri. - *Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali*

(Esame congiunto e rinvio)

1.3.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 298 (pom.) del 22/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022
298ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Dopo brevi interventi del **PRESIDENTE** e dei senatori **BALBONI** (FdI), **CUCCA** (IV-PSI), **MIRABELLI** (PD) e **ROSSOMANDO** (PD), il RELATORE ed il sottosegretario SISTO si riservano di esprimere i pareri martedì prossimo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 381)

(Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice **CIRINNA** (PD), in riferimento all'articolo 7, comma 6, considera che l'accesso alle informazioni di dettaglio contenute nella Banca Dati Nazionale (BDN) può essere rilevante nell'accertamento di possibili condotte illecite oggetto di indagini, per cui è opportuno prevedere che

l'accesso alla BDN in modalità di consultazione sia consentito alla polizia giudiziaria. Ne deriva la proposta di condizione seguente: all'articolo 7, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'accesso in modalità di consultazione è sempre consentito alla Polizia Giudiziaria".

In riferimento all'articolo 14, comma 2, la medesima oratrice considera che la registrazione dell'esito dei controlli veterinari nel sistema informativo può rivelarsi cruciale in caso di riscontro di non conformità e che si tratta di mera attività materiale di immissione di dati, per cui appare opportuno prevedere un termine inferiore rispetto a quello, attualmente previsto, di trenta giorni, entro il quale immettere tali dati. Considerato altresì che gli esiti dei controlli veterinari possono essere di utilità nell'accertamento di eventuali condotte illecite, è necessario prevedere che le forze di polizia in caso di indagini possano aver accesso al sistema informativo. Ne deriva la proposta di condizione seguente: all'articolo 14, comma 2, sostituire le parole: "trenta giorni" con le parole: "cinque giorni" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'accesso al portale di cui al periodo precedente è sempre consentito, in modalità di consultazione, alla polizia giudiziaria".

In riferimento all'articolo 17, considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 17, si propone di aumentarne l'ammontare mediante la proposta di osservazione seguente. Occorre, all'articolo 17, apportare le seguenti modifiche: al comma 1, sostituire le parole: "da 500 euro a 5.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 10.000 euro"; al comma 2, sostituire le parole: "da 5.000 euro" con le parole: "da 15.000 euro"; al comma 3, sostituire le parole: "da 100 euro a 1.000 euro" con le parole: "da 1.000 euro a 3.000 euro"; al comma 4, sostituire le parole: "da 100 euro a 1.000 euro" con le parole: "da 500 euro a 3.000 euro".

In riferimento all'articolo 18, considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 18, si propone di aumentarne l'ammontare, mediante la proposta di osservazione seguente. All'articolo 18 occorre: sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "da 100 euro a 1.000 euro" con le parole: "da 500 euro a 3.000 euro"; al comma 5, sostituire le parole: "da 1.000 euro a 3.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 8.000 euro".

In riferimento all'articolo 19, considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 19, si propone di aumentarne l'ammontare, mediante la proposta di osservazione seguente. All'articolo 19, occorre apportare le seguenti modifiche: al comma 1, sostituire le parole: "da 200 euro a 2.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 5.000 euro"; al comma 2, sostituire le parole: "da 200 euro a 2.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 5.000 euro"; al comma 3, sostituire le parole: "da 1.000 euro a 6.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 8.000 euro"; al comma 4, sostituire le parole: "da 200 euro a 2.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 5.000 euro"; al comma 5, sostituire le parole: "da 2.000 euro" con le parole: "da 5.000 euro"; al comma 6, sostituire le parole: "da 200 euro a 2.000 euro" con le parole: "da 2.000 euro a 5.000 euro"; al comma 7, sostituire le parole: "da 2.000 euro a 20.000 euro" con le parole: "da 6.000 euro a 30.000 euro"; al comma 8, sostituire le parole: "da 100 euro a 1.000 euro" con le parole: "da 500 euro a 2.000 euro"; al comma 9, sostituire le parole: "da 300 euro a 3.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 5.000 euro".

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) senza una disciplina autorizzatoria non comprende quali limiti e quali funzioni spieghi la "consultazione" della banca dati proposta dalla senatrice Cirinnà; sugli incrementi edittali proposti, sarebbe invece incline ad accoglierli, seppure non nella misura indicata dalla senatrice ma con un criterio unico da individuare nella dialettica di Commissione.

Si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori [D'ANGELO](#) (M5S), [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco), [DAL MAS](#) (FIBP-UDC), [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), [CIRINNA'](#) (PD), [MIRABELLI](#) (PD) ed il presidente [OSTELLARI](#), che sintetizza l'esito della riflessione indicando al relatore un'ipotesi di criterio da seguire per l'incremento edittale.

Quindi il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI), accedendo all'invito, propone lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi (allegato al resoconto) che, posto ai voti previo accertamento del numero legale, è accolto a maggioranza dalla Commissione, con l'astensione del senatore Crucioli.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD), considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 24, propone di aumentarne l'ammontare con la seguente proposta di osservazione: all'articolo 24, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "da euro 3.000" con le parole: "da 10.000 euro" e le parole: "da euro 1.000" con le parole: "da 5.000 euro".

Considerato poi che non è stato attuato, in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo, il criterio di delega di cui alla lettera m) della legge 22 aprile 2021, n. 53, volto a prevedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis*, misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo, dichiara che appare necessario assicurare che anche il detto criterio di delega sia oggetto di attuazione, mediante la seguente proposta di condizione. Dopo l'articolo 22, occorre inserire il seguente: "Art. 22-bis (Misure di promozione e sostegno degli allevamenti non intensivi) - 1. Al fine di promuovere le attività di allevamento che sviluppino pratiche non intensive sono previste misure di sostegno proporzionali alla tipologia e numero degli animali allevati, erogate dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali previo parere del Ministero della Salute, volte ad incoraggiare l'introduzione ed il mantenimento di tecniche e sistemi di allevamento che garantiscano standard di benessere degli animali superiori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. 2. Per allevamenti estensivi devono intendersi tutte le attività che facciano ricorso al pascolamento giornaliero e al ricovero nelle strutture di stabulazione solo a tempo parziale, con esclusione dell'uso di gabbie. 3. Le misure di cui al comma 1 sono concesse agli allevatori che sottoscrivono specifici impegni per il benessere animale per un periodo minimo di cinque anni e sono in ogni momento revocabili in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti. Gli impegni in materia di benessere degli animali devono rispettare standard superiori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente nei seguenti ambiti: a) utilizzo di acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale; b) condizioni di stabulazione che prevedano tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale; c) accesso allo spazio aperto; d) assenza di mutilazioni sistematiche, nonché di pratiche d'isolamento o di contenzione permanente; e) prevenzione delle patologie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali; f) riduzione della densità e del numero di animali allevati. 5. Le misure di cui al comma 1 si articolano in cinque azioni, nel cui ambito sono previste, per ciascuna specie animale, le condizioni di impegno al cui rispetto è subordinato la corresponsione dell'aiuto: a) alimentazione; b) gestione aziendale; c) sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione; d) controllo ambientale; e) igiene e rispetto delle necessità comportamentali di specie per la prevenzione di patologie; f) riduzione della densità e del numero di animali allevati. 6. Non possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per uno dei delitti di cui agli articoli 416, 416-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinques, 727 del codice penale, ovvero per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189."

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI), sugli incrementi edittali proposti, sarebbe incline ad accoglierli, seppure non nella misura indicata dalla senatrice ma con un criterio unico da individuare nella dialettica di Commissione. Sull'articolo aggiuntivo, non vede obiezioni all'accoglimento, ma prende atto dell'opposizione del [PRESIDENTE](#) che lo giudica estraneo alla competenza della Commissione ed invita a riproporlo nella Commissione di merito.

Si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*), [CIRINNA'](#) (*PD*) ed il presidente [OSTELLARI](#), che sintetizza l'esito della riflessione indicando al relatore la medesima ipotesi di criterio da seguire per l'incremento edittale, già seguita nel precedente esame.

Quindi il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), accedendo all'invito, propone lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi (allegato al resoconto) che, posto ai voti previo accertamento del numero legale, è accolto a maggioranza dalla Commissione, con l'astensione del senatore Crucioli.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Parere alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [CIRINNA'](#) (*PD*), considerato che il 9 marzo 2022 è entrata in vigore la legge di revisione costituzionale che ha modificato l'articolo 9, inserendo nel testo di tale disposizione un riferimento esplicito alla tutela degli animali e della biodiversità, dichiara che appare opportuno inserire nel primo rigo dei "Visto" anche un riferimento a detto articolo. Avanza perciò la proposta di osservazione secondo cui, in epigrafe, al primo rigo, dopo la parola: "articoli" devesi inserire la parola: "9,".

In riferimento all'articolo 14, considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 14, nonché di salvaguardare in ogni caso l'applicazione della legge 20 luglio 2004, n. 189, si propone una riscrittura del comma 2, che superi l'alternatività tra arresto e ammenda, mediante la seguente proposta di osservazione. Occorre sostituire il comma 2 con il seguente: "Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n.189, chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, e all'autorizzazione di cui al comma 5, del medesimo articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 20.000 euro a 300.000 euro.".

In riferimento all'articolo 15, considerato che l'attuale formulazione dell'articolo 727-bis c.p. ne rende molto difficile l'applicazione - soprattutto per la difficoltà di definire in maniera chiara e tassativa la "quantità trascurabile" e "l'impatto trascurabile sulla conservazione della specie" - e che le sanzioni previste dal medesimo articolo sono irrisorie e dunque non dissuasive, si propone un più ampio intervento sulla disposizione in esame, mediante la proposta di condizione seguente. Occorre ostituire l'articolo con il seguente: «Art. 15 (Modifiche all'articolo 727-bis del Codice penale) 1. All'articolo 727-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole "salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie" sono abrogate; b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui agli articoli 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da quattro a dodici mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro."».

Considerato poi che appare opportuno disciplinare e sanzionare in forma specifica il traffico di specie protette, si propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo a ciò finalizzato, mediante la seguente proposta di osservazione. Dopo l'articolo 16, occorre inserire il seguente: "Art. 16 -bis (Traffico di specie protette) 1. Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime

doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 30.000 a 90.000 euro. 2. La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. 3. Ai fini di cui al primo comma per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni; nell'allegato I della Direttiva 2009/ 147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; nell'allegato IV, lettera a), della Direttiva 92/43/ CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni; nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 08.09.1997, nonché tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali. 4. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 c.p.p. per i delitti previsti dal primo comma, o di messa alla prova ai sensi dell'art. 168 -bis c.p. o di tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli, anche se nati nel corso del procedimento ed è altresì disposta l'interdizione alla detenzione di animali familiari. È, altresì, disposta la sospensione da un mese a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. 5. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito alla estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti previsti dal comma 1 ed ove si sia proceduto alla confisca o ad affidamento definitivo degli animali, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia. 6. I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al comma 1 sono posti a carico dell'autore del reato e del proprietario dell'animale e, in caso di insolvenza, del Ministero della transizione ecologica di concerto e del Ministero della Salute che potrà rivalersi sull'autore del reato. 7. In caso di sequestro e confisca di animale per violazione della presente legge, il Ministero della Salute e il Ministero della Transizione ecologica, di concerto tra loro, dispongono la destinazione degli esemplari nel seguente ordine di priorità: a) assegnazione al centro di cui all'articolo 1, comma 755 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; b) affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere che diano adeguate garanzie di tutela degli animali coinvolti o ad associazioni di protezione animale individuate ai sensi della legge 20 luglio 2004, n.189. In caso di affido a strutture estere sono esclusi quegli Stati che non abbiano un quadro normativo a tutela degli animali analogo a quello nazionale."

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) ipotizza l'accoglimento della sola proposta riguardante l'epigrafe, stante il rischio dell'eccesso di delega che si correrebbe accogliendo tutte le altre.

Si apre un breve dibattito, cui prende parte il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) (intenzionato ad integrare le osservazioni con una più incisiva modifica, volta a prevenire il rischio di procedura di infrazione euro-unitaria) ed il presidente [OSTELLARI](#) (che giudica più proprio fare presente tale rilievo presso la quattordicesima Commissione).

Quindi il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) propone lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi (allegato al resoconto) che, posto ai voti previo accertamento del numero legale, è accolto a maggioranza dalla Commissione, con l'astensione del senatore Crucioli.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del

regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ([n. 384](#))
(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Con il voto contrario del senatore Crucioli, la Commissione a maggioranza, previo accertamento del numero legale, conferisce mandato al relatore Cucca ad esprimere osservazioni favorevoli.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ([n. 385](#))

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) offre al senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) spiegazioni sulle definizioni contenute nello schema di decreto.

Con il voto contrario del senatore Crucioli la Commissione a maggioranza, previo accertamento del numero legale, conferisce mandato al relatore Cucca ad esprimere osservazioni favorevoli.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il Documento VII, n. 34 costituisce un affare già da tempo deferito alla Commissione: ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento del Senato, la sua trattazione - dopo un'adeguata attività istruttoria ed eventualmente la nomina di un relatore - potrà comportare la proposta di una risoluzione che inviti il Governo ad assumere iniziative in relazione al pronunciato della Corte costituzionale, di cui alla sentenza n. 24/2019 della Corte Costituzionale. Essa attiene alle misure di prevenzione patrimoniale, che è materia su cui sono pervenute anche richieste da parte di singoli senatori, poste all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Pertanto si procederà a mettere in calendario lo svolgimento di audizioni, da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato, di soggetti esperti, per la cui indicazione il Presidente invita i Gruppi a far pervenire i nominativi entro le ore 12 di giovedì 30 giugno prossimo.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Invocando la necessità di calendarizzare le pendenze presso le Commissioni riunite Prima e Seconda intervengono i senatori [MIRABELLI](#) (*PD*), Grazia [D'ANGELO](#) (*M5S*) e [BALBONI](#) (*FdI*), segnalando rispettivamente: il primo oratore il disegno di legge n. 2461 (Parrini ed altri. - Modifiche agli articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235); la seconda oratrice il disegno di legge n. 1690 (Deputato Dori. - Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, approvato dalla Camera) con i connessi atti Senato nn. 1275, 1180, 1692, 1743 e 1747; il terzo oratore il disegno di legge n. 2582 (Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003,

n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera), cui il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) ricorda va congiunto il connesso disegno di legge n. 2578 (Modifiche alla legge 20 giugno 2003, n. 140, in materia di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione) a sua firma.

Il [PRESIDENTE](#) aderisce agli inviti testé avanzati ed aggiunge, ai disegni di legge per la cui trattazione si impegna a compulsare il collega senatore Parrini, anche i seguenti a trattazione congiunta: n. 2324 (Parrini ed altri.- Disposizioni in materia di responsabilità penale, amministrativa e contabile dei sindaci), 2145 (Ostellari ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di reato di abuso d'ufficio) e 2279 (Santangelo ed altri. - Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali).

La seduta termina alle ore 15,35.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 381

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli considerando altresì che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dagli articoli 17, 18 e 19 incrementandole nel minimo edittale sino al doppio.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 382

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli considerando altresì che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 24, incrementandole nel minimo edittale sino al doppio.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 383

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli considerando altresì che:

- il 9 marzo 2022 è entrata in vigore la legge di revisione costituzionale che ha modificato l'articolo 9, inserendo nel testo di tale disposizione un riferimento esplicito alla tutela degli animali e della biodiversità, per cui appare opportuno inserire nel primo rigo dei "Visto" anche un riferimento a detto articolo, nella seguente guisa:

In epigrafe, al primo rigo, dopo la parola: "articoli" inserire la parola: "9,".

